

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
**DELLA**  
**OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.**

DOC. NUM: 1

STATO: PROVVISORIO – FASE DI ATTUAZIONE

DATA PUBBLICAZIONE: 03/02/2023

MOGC AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

**PARTE SPECIALE – A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

## INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	3
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	6
3. I DESTINATARI.....	7
4. NORME DI COMPORTAMENTO. ....	8
5. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO .....	9
6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	10

## APPENDICE NORMATIVA

## 1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

Il testo dell'art. 24 del D. Lgs. 231/2001, rubricato "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*", dispone quanto segue:

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

L'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, rubricato "*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*", dispone quanto segue:

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

*5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

*5bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

Si ricorda che le sanzioni interdittive richiamate dalle norme esaminate sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 24 e dall'art. 25 del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato (v. Appendice per esclusione delle società in house);
- art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter c.p. Frode informatica;
- art. 317 c.p. Concussione;
- art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti;
- art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari;

- art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 c.p. Pene per il corruttore;
- art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite.

Nell'allegato denominato "Appendice Normativa" viene riportato il contenuto dei singoli reati di cui sopra e le relative annotazioni

## 2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI DELLA OIS SRL

In relazione ai reati elencati nel paragrafo che precede, dal confronto tra le condotte penalmente rilevanti ai fini dell'integrazione del reato presupposto e le attività effettivamente poste in essere dalla OIS s.r.l., le aree ritenute più esposte al rischio vengono considerate, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

*Riferimento per protocolli e audit: "PA"*

- Gestione dei rapporti con le autorità pubbliche in occasione di richieste di autorizzazioni, verifiche e nulla osta in tema di gestione dei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici e in materia di sicurezza, tenuto conto che ricorre una gestione mista della sicurezza tra la Società e la RAS, con ruolo preponderante di quest'ultima
- Procedimenti sanzionatori nella gestione dei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici
- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza)
- Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL / SPRESAL – Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc. Anche in questo caso si evidenzia la stretta correlazione tra attività della Società e della RAS (ad es. l'immobile sede della OIS s.r.l. è di proprietà della RAS sulla quale grava la manutenzione dello stesso

### **3. I DESTINATARI**

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 della Società e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i soggetti apicali della Società;
- i dipendenti della Società sottoposti ad altrui direzione;

Se esplicitamente richiamato nei rispettivi contratti e convenzioni ed in forza di specifica accettazione delle apposite clausole contrattuali:

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner comunque denominati;

se ed in quanto operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle aree di attività individuate come sensibili all’interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

#### 4. NORME DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- assicurarsi che per ogni procedimento risulti chiaramente individuabile il referente incaricato della Società e provvedere alla raccolta e conservazione della documentazione relativa a tutti i contatti intercorsi con la Pubblica Amministrazione,
- nei rapporti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio tenere un comportamento leale, trasparente e corretto e garantire correttezza e buona fede in tutte le comunicazioni, dichiarazioni e informazioni previste dalla legge;
- partecipare ad attività che richiedono un rapporto con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le ipotesi di ispezione da parte di funzionari pubblici o delle autorità di pubblica sicurezza, soltanto se si è stati preposti ed autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti con formale procura o nell'ambito e nei limiti del proprio ruolo e responsabilità;
- in ragione del proprio ruolo e responsabilità, garantire per sé e per i propri collaboratori adeguato aggiornamento sulla normativa vigente;

È fatto divieto ai Destinatari di:

- accordare vantaggi economici o utilità di qualsiasi genere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, se non nei limiti del modico valore e nell'ambito di rapporti di cortesia, comunque di valore stimabile in misura non superiore a € 50;
- promettere ovvero offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, denaro, beni o, più in generale utilità di varia natura (inclusi i contributi diretti o indiretti a partiti e organizzazioni politiche o ad altre organizzazioni e associazioni di riferimento politico) a titolo di compensazione sia per atti del loro ufficio o per l'esercizio della loro funzione che per atti contrari ai doveri del loro ufficio;
- esibire documenti falsi o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre od omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta finalizzata a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione,
- presentare dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione o alle altre Istituzioni Pubbliche nazionali o comunitarie;
- sollecitare l'ottenimento o ottenere informazioni di natura riservata che possano compromettere l'integrità o la reputazione del richiedente e del rappresentante della Pubblica Amministrazione;

## 5. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Protocolli di controllo a presidio del rischio-reato di cui alla presente parte speciale:

PA.1 il **RUP designato** e il **Responsabile dell'ufficio amministrativo contabile**, anche tramite altri soggetti a ciò addetti, controllano e verificano la correttezza, completezza e validità delle attività svolte dal personale per la predisposizione della documentazione necessaria alla percezione e gestione dei finanziamenti

PA. 2 l'**Amministratore Unico**, tramite le figure a ciò delegate (RSPP) partecipa alle ispezioni da parte dei funzionari incaricati di effettuare verifiche e accertamenti in materia di conformità alle norme sulla sicurezza

P.A.3 il **Funzionario Amministrativo**, anche tramite soggetti a ciò delegati o addetti, relaziona senza ritardo l'Amministratore Unico in merito a qualsiasi situazione di criticità riscontrata nell'ambito di verifiche e accertamenti in materia di conformità alla normativa prevista per la Società, che possa configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito, per ottenere adeguata assistenza

P.A. 4 l'**Istruttore amministrativo-contabile** cura la predisposizione dei prospetti contabili relativi ai dati della contabilità da trasmettere alla società di revisione incaricata di certificare la contabilità analitica/regolatoria; l'**Istruttore amministrativo-contabile** assicura la corretta rendicontazione degli investimenti effettuati da inviare agli enti terzi (RAS e Commissario straordinario)

P.A 5 la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, sono gestite dal **Funzionario amministrativo nella funzione di RUP** in fase di gara

P.A .6 l'**Istruttore amministrativo e contabile**, prima di procedere al pagamento, verifica la completezza e corrispondenza della documentazione contabile e dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto;

## **6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Data una valutazione del rischio inerente e in accordo con la metodologia adottata per la gestione dei rischi-reato a limitata rischiosità inerente, non sono previsti specifici flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza.

## APPENDICE NORMATIVA

### **Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato**

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

In questa fattispecie di reato rileva che i finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano conferiti da un organismo pubblico, e siano qualificati come attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato. Tuttavia, trattandosi di un reato proprio in cui l'elemento soggettivo è caratterizzato dall'estraneità alla pubblica amministrazione, svolge un ruolo sussidiario e non può essere integrato quando il soggetto agente è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. La compatibilità così con le società in house risulta molto difficile da ipotizzare in concreto, se non del tutto esclusa,

### **Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato, non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato viene a realizzarsi nel momento dell'indebito ottenimento dei finanziamenti.

### **Art. 640, comma 2, n.1 Truffa**

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1032,00.*

*La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:*

*1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;*

*2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

*2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

Questa fattispecie di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Il reato di truffa viene integrato anche quando siano omesse informazioni che, se conosciute dall'ente, avrebbero indotto quest'ultimo a porre parere negativo alla sua volontà negoziale.

#### **Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto per erogazione pubblica va intesa ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea.

#### **Art. 640-ter Frode informatica**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste al numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti<sup>3</sup>.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante<sup>4</sup>.*

La norma in esame prevede e punisce due tipologie di condotta incriminate: la prima consiste nell'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema.

#### **Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione**

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per esercitare le proprie funzioni o per adempiere correttamente alle proprie mansioni.

Le condotte previste da questo reato e dal precedente sono astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza);

- Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL – Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc)

### **Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*

Le condotte previste da questo reato e dal precedente sono astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza);
- Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL– Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc)

### **Art. 319-bis Circostanze aggravanti**

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.*

### **Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

### **Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità costituisce un'ipotesi di reato intermedia tra le fattispecie incriminatrici di concussione e di corruzione, che si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Le condotte previste da questo reato e dal precedente sono astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza);
- Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);

- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL /- Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc)

### **Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**

*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.*

*Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.*

### **Art. 321 Pene per il corruttore**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

### **Art. 322 Istigazione alla corruzione**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'articolo 319.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, non venga raggiunto tra le parti l'accordo criminoso.

### **Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### **Art. 346 -bis – Traffico di influenze illecite**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

L'articolo in parola punisce chi sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322 -bis, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita oppure come prezzo per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio.